

N. 03547/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 972 del 2011, proposto da:
Hassine Amara, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Savoldi,
Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Sezione 2. Tar Lazio
in Roma, via Flaminia 189;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia; Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. K10/123578 del Ministero dell'interno del 2.9.2010 di
diniego concessione cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma
1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato con riferimento alla insufficiente integrazione nel contesto nazionale del richiedente, anche tenuto conto di precedenti penali a suo carico.

Il ricorso contiene un unico motivo di doglianza per carenza di istruttoria e di motivazione.

L'avvocatura dello Stato si è costituita con mero atto di stile.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 2909/2011.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente riferisce che in data 14.5.2010, il GIP di Brescia aveva provveduto alla dichiarazione di estinzione del reato per il quale aveva riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta in data 29.5.1995. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'estinzione del reato deve equipararsi alla riabilitazione, la quale pone fine agli effetti preclusivi della condanna a mente dell'art. 6, comma 2 della l. 91/92. Di tale circostanza l'amministrazione era stata resa edotta, a seguito di comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, ma ciò nonostante non aveva ritenuto di darle rilievo.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Nel provvedimento impugnato, il Ministro, dopo aver riferito della presenza, a carico del ricorrente, di una precedente sentenza di applicazione pena (ex art. 444 c.p.p.) per i reati di rapina aggravata e lesioni, ha spiegato di non poter valorizzare la circostanza della intervenuta estinzione dei reati in questione, in considerazione della gravità dei reati commessi e del fatto che tali comportamenti, a prescindere dall'estinzione del reato, incidono sulla valutazione complessiva della personalità, giustificando un giudizio di insufficiente livello di integrazione sociale.

Il Ministro, dunque, non si è limitato a far riferimento semplicemente alla sussistenza di tali precedenti come elementi ostativi alla concessione della cittadinanza ma ha esercitato i propri poteri discrezionali relativamente all'esame dei presupposti, indicati dall'art. 6 della stessa l. n. 91, e in particolare dalla lett. c), in ordine ai requisiti necessari e a cause ostative.

Il Consiglio di Stato ha sul punto affermato che: la discrezionalità in questione non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, condotta sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepremissibilità della condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio dei poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori scelte possibili, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto. Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può

spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).

Nel caso di specie, facendo applicazione di questi criteri, non vi è ragione per censurare la motivazione del diniego di cittadinanza, in quanto – così come ha affermato il Ministro – il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico e dunque a prescindere dalla intervenuta estinzione del reato, può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana.

Non sussiste dunque il dedotto difetto di motivazione o di istruttoria.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 gennaio e 1 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)